

Sentenza n. 2043/2024 pubbl. il 26/04/2024

RG n. 7972/2014

Repert. n. 2476/2024 del 26/04/2024

Sentenza non definitiva n. 2043/2024 pubbl. il 26/04/2024

N.R.G.7972/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale composto da

Dott.s: Presidente

Dott. Giudice

Dott.s: Giudice rel.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

..... quale erede di
....., deceduta in corso di causa,
elettivamente domiciliato in P..... presso lo studio dell'Avv.

..... che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in
prosecuzione;

ATTORE

CONTRO

..... e L'ASSOCIAZIONE
..... in
....., con sede ,
persona del president elettivamente domiciliata in VIA AOSTA, 30 CATANIA
presso lo studio dell'avv. BONAVENTURA BRUNO, che lo rappresenta e difende per procura in calce
alla comparsa;

CONVENUTI

..... residente in
TERZO CHIAMATO CONTUMACE



Sentenza n. 2043/2024 pubbl. il 26/04/2024

RG n. 7972/2014

Repert. n. 2476/2024 del 26/04/2024

Sentenza non definitiva n. 2043/2024 pubbl. il 26/04/2024
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Conclusioni come da verbale di udienza del 08/11/2023, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.

Con atto di citazione notificato il 15.05.2014, _____, quale erede della figlia A _____ deceduta in data 13/10/2013, ha convenuto in giudizio l'Associazione _____ e il Presidente della detta associazione, _____ impugnando il testamento olografo del 28/09/2013, pubblicato dal Notaio _____ in data 29/01/2014, con il quale la figlia defunta nominava erede universale _____ e costituiva in legato, in favore della Associazione _____ un appartamento di sua proprietà, sito in Acireale, _____ donatole dalla madre odierna attrice.

Ha formulato le seguenti conclusioni *“dichiarare aperta la successione legittima di*

in favore dell'odierna attrice ed indi in via principale dichiarare nullo il testamento olografo 28.9.2013 per difetto di forma non essendo stato scritto, datato e sottoscritto interamente di mano autonoma dal testatore. In via gradata annullare le disposizioni testamentarie de qua per incapacità di testare del de cuius al momento della loro redazione, in quanto incapace di intendere e di volere. In via ulteriormente gradata, ove l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere valido ed efficace l'impugnato testamento, ridurre ex art. 538 e 560 Cod. Civ. le disposizioni testamentarie per reintegrare in favore di _____ la quota di legittima alla stessa spettante ed a tal fine disporre l'acquisizione alla successione del legato per violazione dei limiti di cui al comma secondo del citato art. 560 C.C. dichiarandosi sin da ora la Sig.ra _____ pronta a rifondere a chi di dovere il controvalore in denaro”.

Con il detto testamento, _____ aveva designato _____ erede universale e provveduto alla seguente ripartizione dei propri beni: legava all'Associazione _____ l'appartamento di sua proprietà sito in Acireale, viale _____ con il vincolo dell'obbligo di alienazione ed utilizzo del ricavato per la realizzazione di pozzi in Africa; legava alla Comunità il _____ una autovettura FIAT Punto; legava alla madre la somma di €2.000,00 da ricavarsi dalla vendita dell'appartamento.

Con comparsa depositata in data 24.9.2014, si sono costituiti l'Associazione _____ e il Presidente _____ chiedendo il rigetto delle domande attoree affermando la piena validità e l'olografia del testamento impugnato. In ordine alla violazione della quota di legittima, hanno dedotto che, nel caso di specie, il legatario, avrebbe avuto il diritto di ritenere l'immobile legato,



corrispondendo al legittimario la quota di riserva. Hanno formulato le seguenti conclusioni: *«rigettare*

la domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento in fatto e diritto e confermare la validità ed efficacia del testamento olografo redatto dalla sig.ra A. il 28/9/2013» e,

pertanto, «condannare la sig.ra ... al rilascio in favore dell'associazione

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'immobile sito in Acireale

.ché alla corresponsione dei frutti civili...in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse risultare che il legatario ha nell'immobile oggetto della disposizione testamentaria una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, ritenere, dichiarare ed accertare il diritto dell'Associazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di conseguire ai sensi dell'art.560 II comma c.c. l'intero valore della porzione disponibile...con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio».

Con ordinanza del 13.3.15, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sacerdote contumace e di , fratello della *de cuius*, quale erede legittimo per il caso di accertata nullità del testamento e conseguente apertura della successione legittima.

Con ordinanza del 22/09/2015, è stata disposta perizia grafologica per verificare l'autenticità del testamento impugnato.

A seguito del decesso dell'attrice in corso di causa, in data 31/05/2016, si è costituito in prosecuzione il figlio della stessa , quale unico erede ai sensi dell'art.302 c.p.c.

Ha chiesto il rimborso delle somme anticipate per debiti della *de cuius* e per le spese funerarie e di sepoltura della sorella pari ad €5.533,73.

In ordine a tale pretesa restitutoria avanzata dall'erede in prosecuzione si rileva l'inammissibilità e la tardività della domanda di rimborso atteso che, in tale giudizio, lo stesso agisce esclusivamente in prosecuzione della domanda proposta dal proprio dante causa, ossia la madre originaria attrice, deceduta in corso di causa, senza che possa avanzare autonome pretese peraltro estranee alle domande avanzate dall'originaria parte in causa.

E' poi infondata l'eccezione di nullità sollevata dalla parte attrice per mancata comunicazione dell'avvio delle operazioni peritali svolte in occasione della CTU grafologica, stante che il CTU ha fornito la prova dell'avvenuta comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali a mezzo fax al legale e a mezzo *pec* al CTP, nonchè tenuto conto che il CTU fissò anche un successivo incontro presso lo studio del Notaio al quale presenziarono tutte le parti.

Nella relazione di consulenza grafologica d'ufficio del 13/10/2018, il CTU ha concluso che: *«Alla luce*



dei dati grafo-tecnici valutati con l'analisi esperita e documentati dalle immagini fotografiche, e possibile affermare che gli elementi emersi sono tali da non lasciare dubbio alcuno sulla autenticità ed autografia della scheda testamentaria esaminata. La concordanza della grafogestualità, dei parametri grafici sostanziali e dei gesti fuggitivi emersa dall'analisi comparativa con le scritture autografe depone per l'autenticità del testamento in verifica; esso è stato interamente redatto e sottoscritto dalla de cuju. >.

Le conclusioni del perito, esenti da vizi logici o giuridici, condotte sulla scorsa di un esame di tipo tecnico ampiamente argomentato, sostenuto e motivato, devono essere senz'altro condivise.

Pertanto, la domanda attorea di annullamento del testamento per mancanza di olografia è infondata e va rigettata.

Con ordinanza del 29/10/2019 del precedente giudice, è stata poi disposta C.T.U medico legale per l'accertamento della capacità di testare della *de cuius* all'epoca della redazione del testamento, sulla scorta della documentazione sanitaria agli atti.

Con relazione del 25/05/2023, il CTU ha concluso che «*in assenza di una certificazione e/o soprattutto in mancanza di una scala di valutazione neuro-psicologica, dai documenti allegati non emergono dati clinici e/o altri elementi oggettivamente valutabili per potere sostenere che la*

all'epoca del testamento olografo, dalla stessa sottoscritto in data 28/09/2013, era "incapace di intendere e di volere».

Parte attrice ha contestato la correttezza delle conclusioni raggiunte dal CTU ritenendole contraddittorie e riportando il parere medico legale del proprio CTP di parte.

Tuttavia, dalla lettura delle ragioni poste dal CTU a sostegno delle proprie conclusioni e della risposta del CTU alle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice, non si evince alcuna contraddizione nelle argomentazioni del CTU, atteso che lo stesso ha indicato le ragioni per le quali è giunto ad escludere che le pur gravi condizioni di salute della *avessero compromesso la sua capacità di intendere e di volere.*

In particolare, il CTU ha argomentato che «*dalla lesione neoplastica non venivano interessati i lobi frontali, sede importante di aree cognitive e di elaborazione degli atti volontari. Pertanto, nonostante le suddette menomazioni, la A aveva sottoscritto un consenso informato nel dicembre 2012 ed un altro consenso informato in data 27/09/2013 (cioè a dire un giorno prima dell'atto testamentario) e, pur in presenza di un danno neuro-psichico per il subentrare di un verosimile stato depressivo reattivo, la sua capacità di intendere e di volere poteva risultare deficitaria, ma non compromessa».*



Ancora il CTU ha concluso che *“non è possibile stabilire con certezza quali fossero le facoltà mentali della sig.ra*

all'epoca del testamento olografo, avvenuto in data 28/09/2013.

È, però, molto verosimile asserire, sulla base degli atti ed in particolare delle cartelle cliniche acquisite, che le condizioni psico-cognitive, le funzioni mnesiche, di attenzione e di calcolo di

già dall'agosto 2013 fossero deficitarie, tali da ridurre, ma non da compromettere e/o abolire la capacità di intendere e di volere al momento dell'atto testamentario del 28.09.2013”.

Trattasi di argomentazioni fondate dal CTU sulla documentazione sanitaria agli atti tenuto conto della specifica patologia sofferta dalla l

Il CTU ha inoltre analizzato la scrittura testamentaria, al fine di ricercarvi la prova di un'alterazione della sfera psichica, desumibile, in astratto, non soltanto dalla stranezza di qualche disposizione testamentaria (per il suo contenuto ideologico) ma direttamente dall'esame della grafia (per la presenza di tremori, ripetizioni di parole, oppure omissioni di parole o di sillabe, manierismi lessicali che potessero assumere significato patologico o essere sintomi caratteristici di talune malattie neurologiche e mentali) per desumerne elementi indiziari di riscontro di un'alterazione della sfera psichica della

Anche sotto tale profilo, il CTU non ha rinvenuto tali elementi di anomalia.

Conseguentemente, in assenza di prova della incapacità di intendere e volere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, deve concludersi per la validità del testamento.

L'onere della prova dell'incapacità grava infatti su colui che impugni il testamento.

In particolare, come chiarito in più occasioni dalla Corte *“In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”* (Cass.3934/18).

Pertanto, considerato che *“spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità”* e che tale risultanza non è stata comprovata, neanche all'esito della CTU svolta, anche la domanda di annullamento per incapacità è infondata e va rigettata.

Alla luce dell'istruttoria svolta, deve concludersi per la piena validità del testamento olografo redatto



da c il 28.9.2012 con conseguente rigetto della domanda attorea di

impugnazione del testamento per vizio di forma e per incapacità di intendere e di volere.

Pertanto, occorre ora procedere al vaglio dell'azione di riduzione per lesione di legittima proposta dall'attrice.

La quota che l'art.538 co.1 c.c. riserva al legittimario ascendente in caso di morte del figlio, è pari ad 1/3. La quota disponibile è pari a 2/3.

L'attrice, in qualità di ascendente della *de cuius*, ha infatti eccepito la violazione della quota di legittima spettante, avendo ricevuto dalla figlia esclusivamente la somma di €2.000,00 da ricavarsi dalla vendita dell'appartamento.

L'asse ereditario risulta composto dall'appartamento sito in Acireale, legato all'Associazione di ^), con il vincolo dell'obbligo di alienazione ed utilizzo del ricavato per la realizzazione di pozzi in Africa e da un'autovettura FIAT Punto che è stata legata alla Comunità il , in persona del sacerdote .

All'evidenza, la domanda di riduzione per lesione di legittima è fondata atteso che l'attrice, quale ascendente legittimaria della defunta, ha diritto ad una quota pari ad 1/3 dell'eredità, mentre di fatto non ha ricevuto alcun bene relitto, atteso che la somma di €2.000,00 legata alla madre - già di per essere irrisoria, stante la evidente sproporzione tra essa e l'immobile legato - non costituisce, a ben vedere, un bene relitto nell'eredità, poiché, secondo la disposizione testamentaria, avrebbe dovuto essere prelevata dal ricavato della vendita dell'immobile legato. La stessa è stata totalmente pretermessa dall'eredità della figlia con conseguente fondatezza della domanda di riduzione avanzata.

Va conseguentemente accolta la domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata dall'attrice totalmente pretermessa.

I convenuti costituiti hanno chiesto, in via principale, di potere ritenere l'immobile ottenendone il rilascio dall'attrice e i frutti civili. Ai sensi dell'art.649 c.c., "*il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare*".

Il legatario, privo della disponibilità del bene immobile, rimasto in capo all'attrice, ha chiesto la corresponsione dei frutti civili avanzando, per il caso di accoglimento dell'azione di riduzione, il diritto a ritenere l'immobile per l'intero.

In ordine alle concrete modalità della riduzione, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per proseguire l'istruttoria.

E' invece possibile statuire sin d'ora in ordine alla domanda inerente i frutti civili avanzata dal convenuto, atteso che, alla luce del più recente orientamento di legittimità sul punto (Cass. SSUU n.



Sentenza n. 2043/2024 pubbl. il 26/04/2024

RG n. 7972/2014

Repert. n. 2476/2024 del 26/04/2024

Sentenza non definitiva n. 2043/2024 pubbl. il 26/04/2024

33645 del 15 novembre 2022), il danno riconducibile alla compressione della facoltà di godimento di un bene, lungi dall'essere un danno riconoscibile in automatico, ossia un danno c.d. in *re ipsa*, va puntualmente allegato e provato, anche sulla scorta di elementi presuntivi.

In generale, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita va individuato nella concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento - diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo - che è andata perduta (a causa dell'occupazione abusiva del bene da parte di un terzo o di altra circostanza). Ciò che rileva a fini risarcitori, dunque, è la lesione dell'effettiva e concreta facoltà di godimento dovendosi pur sempre intendere quale danno risarcibile la perdita patrimoniale in concreto subita.

Nella specie, in difetto assoluto di allegazione da parte del convenuto, si ritiene che nessun automatismo possa operare, neanche sulla scorta un vaglio di tipo presuntivo, con conseguente rigetto della domanda di corresponsione dei frutti civili avanzata dalla parte convenuta.

Come sopra rilevato, la causa deve essere rimessa sul ruolo per proseguire l'istruttoria, in ordine alle concrete modalità della riduzione.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa l
parzialmente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:

rigetta le domande di impugnazione del testamento proposte da _____ e, per l'effetto, accerta la
validità del testamento olografo del 28/09/2013 redatto da _____ nata a (

_____ e deceduta in _____, pubblicato dal Notaio F _____ in data
29/01/2014;

dichiara inammissibile la domanda di rimborso proposta da _____.

rigetta la domanda di pagamento dei frutti civili avanzata dalla parte convenuta contro _____

accoglie la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da _____

rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza di pari data.

Spese al definitivo.

Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale all'esito della camera di consiglio in data
18/04/2024.

Il Giudice
dott.s.

Il Presidente
dott.ssa

